REGOLAMENTO

Art. 3

Tutela delle attività di pianificazione e rispetto delle peculiarità della difesa

Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della difesa. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1995, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 419
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-419-1995/art-3-tutela-delle-attivita-di-pianificazione-e-rispetto-delle-peculiarita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it